

Forma e stile nel linguaggio degli atti del processo civile*

SOMMARIO: 1. Il contenuto-forma: nei singoli atti. – 2. ... e in generale. – 3. Lo stile: le espressioni vietate. – 4. ... e la sinteticità. – 5. Perché osservare i requisiti formali e di stile? – 6. Forma e stile in lotta tra loro.

1. Il contenuto-forma: nei singoli atti. – Il legislatore si è occupato degli atti del processo civile descrivendo in generale, o specificamente per numerosi di essi, i requisiti formali o di contenuto-forma o anche solo di stile che debbono contenere.

Si tratta di requisiti che – val la pena di osservare – per quanto vengano normalmente collegati allo scrittura, registrata sui supporti che l'evoluzione tecnologica ha di volta in volta messo a disposizione, a rigore sono propri, indifferentemente, sia dell'espressione scritta che di quella verbale.

Iniziamo con i requisiti formali o di contenuto-forma.

Con riferimento ad atti specifici, e limitandoci agli atti di parte, gli esempi sono numerosi.

L'art. 163, 3° comma , c.p.c., dispone che «L'atto di citazione deve contenere: 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta; 2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente

* Testo provvisorio dell'intervento al secondo incontro su «Tecniche di redazione degli atti degli avvocati: atti nel processo telematico, inserimento di link, raccordo tra atti difensivi e provvedimenti del giudice» del ciclo di incontri organizzato dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Torino su «Linguaggio e redazione degli atti: professioni ed esperienze a confronto». Tribunale di Torino – Aula 6 - dalle 14 alle 16, 4 novembre 2015.

li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione; 6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata; 7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167.

L'art. 167 c.p.c. dispone che «Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. (...) A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. (...) Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa».

L'art. 190 c.p.c., nel vecchio testo¹ recitava al 2° comma che le comparse conclusionali avrebbero dovuto contenere «le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore, e il compiuto svolgimento

¹ L'attuale formulazione dell'art. 190 c.p.c. è stata introdotta, in sostituzione dell'originaria, dall'art. 24 della legge 24 novembre 1990, n. 353.

delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano» e al 3° comma che le successive repliche sarebbero state «brevi memorie, aventi carattere di semplice replica alle deduzioni avversarie, e non contenenti nuove conclusioni».

L'art. 125 c.p.c. dispone che «la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'Ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax»². Ed in precedenza, la disposizione imponeva altresì l'obbligo di indicare l'indirizzo PEC del difensore. La mancanza di questi elementi identificativi comportava, ai sensi ai sensi dell'art. 13, 3° comma *bis*, D.P.R. 115/2012, conseguenze sotto il profilo tributario e precisamente imponendo il pagamento di una somma pari alla metà del contributo unificato dovuto per valore ed effettivamente versato, che sono state successivamente abrogate per quanto riguarda la necessità di indicare l'indirizzo PEC ma non anche per quanto riguarda la necessità di indicare il codice fiscale e il numero di fax³

² Comma modificato dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24, dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e dalla L. 12 novembre 2011, n. 183. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 45-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

³ L'art. 45 bis introdotto nel Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 dalla legge di conversione dell'11 agosto 2014 n. 114, ha modificato sia il primo comma dell'art. 125 del codice di procedura civile sia l'art. 13 comma 3 bis del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modificazioni; a seguito di tali modifiche viene meno, da una parte, l'obbligo per il difensore di indicare, nei propri atti, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e, dall'altra, il pagamento del contributo unificato aumentato dalla metà così come prima previsto in caso di mancata indicazione; rimane l'obbligo di indicare il numero di fax. Dunque, a partire dal 6 luglio 2011 [4], se il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax [5], oppure omette di indicare il

L'art. 244 c.p.c. dispone che la prova testimoniale debba essere dedotta, a pena di inammissibilità, «mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati» ossia per capitoli separati e specifici.

L'art. 14 del D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115 ha inoltre posto l'obbligo a carico della parte “che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati” di precisare “nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito” il valore del processo, determinato ai sensi del codice di procedura civile. Analogo obbligo è posto per “La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. L'omessa dichiarazione di valore, che la giurisprudenza ritiene possa essere resa anche al di fuori dell'atto introduttivo, purché sia antecedente all'iscrizione a ruolo della causa, comporta l'applicazione del contributo unificato nella misura massima.

L'art. 342 c.p.c. prescrive la specificità dei motivi d'appello ed ora, a loro precisazione, propone complessi requisiti formali, tra cui, espressamente a pena di inammissibilità, «1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».

codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso, il contributo unificato viene aumentato della metà. Tale sanzione, dunque, non deve più essere applicata, almeno per quanto riguarda l'omessa indicazione della Pec.

L'art. 366-*bis* c.p.c. prescriveva poi, a pena anche qui di inammissibilità dell'impugnazione, il famigerato principio di diritto nei ricorsi per cassazione, abrogato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69.

Si ritiene poi che nel giudizio di cassazione valga il cosiddetto principio di autosufficienza, secondo cui è requisito sufficiente ma indispensabile – a pena di inammissibilità dell'impugnazione – che dal contesto del ricorso, ovvero dalla semplice lettura di tale atto - con esclusione di ogni altro documento - vale a dire senza dover ricorrere ad altre fonti, inclusa la medesima sentenza impugnata, si pervenga alla conoscenza del fatto sostanziale e processuale, si comprendano senso e portata delle critiche avanzate verso la decisione del grado precedente.

E così via discorrendo.

2. ... e in generale. – In generale, poi, oltre all'ovvio riferimento alla lingua italiana di cui agli artt. 122 e segg. c.p.c., opera la previsione della libertà delle forme dettata dall'art. 121 c.p.c., secondo cui «Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo».

La congruità delle forme allo scopo è del resto un principio che vale anche come temperamento alla previsione di forme specifiche in relazione a singoli atti, in quanto ai sensi dell'art. 156, 2° comma, c.p.c., indipendentemente da una espressa sanzione di nullità, la nullità per inosservanza di forme di atti del processo può essere pronunciata solo «quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo» ad esso assegnato dall'ordinamento. Non tutti i requisiti formali specificamente previsti dal legislatore in relazione a singoli atti del processo sono dunque davvero necessari, dal momento che – se il legislatore non vi ha espressamente collegato la nullità – la mancanza di requisiti formali che, pur richiesti, non siano

indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto determina una mera irregolarità, che non inficia la validità dell'atto. E questo senza che occorra alcuna sanatoria, dato che una nullità non è nemmeno configurabile, a differenza di quanto avviene quando la nullità sia espressamente prevista o comunque discenda dalla mancanza di requisiti formali indispensabili, dove il concorso di circostanze esterne all'atto processuale, di per sé inidoneo al raggiungimento dello scopo, può ad ogni modo permettere il raggiungimento dello stesso e quindi impedire, ai sensi dell'art. 156, 3° comma, c.p.c. la nullità. Recentemente, ad esempio, il decreto legge 83/15 ha stabilito che il precetto deve contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore, servendosi delle opzioni concesse al debitore sovraindebitato dalla legge 3/12. Mancando però, a differenza di quanto accade per gli avvertimenti alla tempestiva costituzione di cui corredare l'atto di citazione, una espressa sanzione di nullità e non parendo pregiudicato lo scopo dell'atto di precetto, da identificare nell'intento di offrire al debitore un'ultima possibilità di pagare spontaneamente prima dell'inizio dell'esecuzione, l'omissione di questa formalità non sembrerebbe avere conseguenze di sorta.

Ma esistono anche altre prescrizioni formali di carattere generale, tra cui può annoverarsi quella della contestazione specifica delle altrui allegazioni, dettata dall'art. 115 c.p.c., laddove recita che «il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita».

Possiamo dunque raggiungere una prima conclusione che è quella che gli atti processuali ed in particolare gli atti di parte debbono

contenere una serie di requisiti di forma e di contenuto forma alla cui mancanza può non conseguire alcun effetto o possono ricollegarsi conseguenze sfavorevoli, che possono consistere in nullità, inammissibilità, decadenze, ammissioni o – più raramente – in conseguenze sfavorevoli di altro tipo, tra cui quelle pecuniarie, specie sotto il profilo tributario.

3. Lo stile: le espressioni vietate. – Passando ai requisiti di stile, viene in primo luogo in considerazione il divieto di espressioni sconvenienti ed offensive.

L'art. 89 c.p.c. recita in proposito: «Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive. Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa».

Naturalmente, se l'oggetto della causa lo richiede, potranno essere utilizzate espressioni anche crude, senza che ciò determini l'applicabilità dell'art. 89 c.p.c., né tanto meno di previsioni sanzionatorie penali, considerata la non punibilità, ai sensi dell'art. art. 598, 1° comma, del c.p., delle offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.

Ma se eccedente le esigenze della difesa, le espressioni vietate dall'art. 89 c.p.c. potranno essere cancellate e determineranno il sorgere dell'obbligazione di risarcire all'altra parte il danno anche non patrimoniale cagionatole.

4. ... e la sinteticità. – Un ulteriore requisito di stile è poi la sinteticità, intesa come sinteticità-chiarezza o anche semplicemente come mera brevità.

Un tempo, un incentivo ad essere brevi derivava dall'imposta di bollo che gravava sugli atti processuali ogni quattro facciate.

Tale stimolo è però venuto meno con l'introduzione dell'imposta unificata di iscrizione a ruolo, che ha riguardo al valore della causa e non al numero delle pagine degli atti.

Inoltre l'uso della videoscrittura e la diffusione di banche dati in formato elettronico hanno straordinariamente facilitato la redazione di atti sovrabbondanti e prolissi, spesso costituiti da meri adattamenti di modelli, brutali copia-incolla di atti di precedenti fasi e gradi del processo, trasposizione di interi brani, non sempre pertinenti, di dottrina e giurisprudenza.

Per reazione, la sinteticità viene oggi insistentemente invocata da più fonti, talvolta risorrendo a misure quantitative ed assimilandola, piuttosto semplicisticamente, alla mera brevità e talvolta, più correttamente, correlandola alla chiarezza, senza cui la sinteticità scade nella mera brevità e diventa addirittura dannosa.

Una rassegna può essere utile.

L'art. 3, 2° comma, c.p.a., stabilisce che «Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica», specificato, in materia di appalti pubblici, all'art. 120, 10° comma, del medesimo codice, dove si prescrive che «Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere sintetici» ed ulteriormente precisato dal relativo Decreto di attuazione del Consiglio di Stato. Quest'ultimo testo, vale a dire il decreto 25 maggio 2015, recante Disciplina della dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel rito appalti, giunge al punto di fissare il numero massimo di pagine in 25 per alcuni atti e in 10 per altri, salvi casi particolari, in cui gli atti possono raggiungere le 50 o le 15 pagine.

Indica il formato delle pagine e le dimensioni dei caratteri⁴. Esclude dal conteggio le parti dell'atto dedicate ad requisiti quali l'intestazione, l'indicazione delle parti, l'elenco dei documenti, la firma ecc... Suggestisce di premettere un riassunto, di lunghezza non eccedente le due pagine, non computate ai fini della lunghezza dell'atto, che sintetizzi i motivi dell'atto processuale

L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Torino nel 2011 ha elaborato il Protocollo per la redazione degli atti processuali civili, approvato dal Tribunale e dall'Ordine degli Avvocati di Torino, che sottolinea l'importanza del principio di sinteticità e osservato come essa vada in genere di pari passo con l'efficacia, prevedendo 15 pagine per le conclusioni e 5 per le repliche, raddoppiabili in caso di particolare complessità.

L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Reggio Emilia, sempre nel 2011, ha a sua volta elaborato un protocollo sugli atti processuali⁵.

L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel medesimo periodo ha organizzato vari laboratori sulle tecniche di redazione degli atti, i cui esiti sono stati in parte recepiti nel Protocollo Atti Processuali Civili adottato dal Tribunale di Milano e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il 18 ottobre 2012, dove si suggeriscono una serie di regole redazionali.

La Cassazione, con la sentenza n. 11199 del 2012, ha rilevato che l'ampiezza degli atti – pur non ponendo un problema di formale violazione delle prescrizioni dettate dall'articolo 366 c.p.c. – non giova alla chiarezza e concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo

⁴ Recita il decreto che «gli atti debbono essere redatti su foglio A4, mediante caratteri di tipo corrente (ad es. Times New Roman, Courier, Arial o simili) e di dimensioni di almeno 12 pt nel testo e 10 pt nelle note a pie' di pagina, con un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina)».

⁵ OSSERVATORIO PER LA GIUSTIZIA CIVILE DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA, *Un protocollo sugli atti processuali*, in *Foro It.*, 2012, V, 65 e segg., con osservaz. di COSTANTINO.

celere, che esige da parte di tutti atti «sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio».

Le Istruzioni pratiche allegate al Regolamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 1° maggio 2013 prevedono che «Quando eccezionalmente un ricorso supera le dieci pagine (esclusi gli allegati che elencano i documenti), il ricorrente deve presentare anche un breve riassunto è prevista una lunghezza massima di 10 pagine, salvo casi eccezionali, ma in tal caso facendo precedere l'atto da un breve riassunto».

La lettera del 17 giugno 2013 inviata dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, dott. Santacroce, al Presidente del CNF, prof. avv. Alpa, ha suggerito che i ricorsi avanti alla suprema Corte siano di norma contenuti in 20 pagine.

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 1° ottobre 2013, ha escluso che la questione della sovrabbondanza delle istanze istruttorie possa essere valutata ex art. 116 c.p.c., traendone argomento di prova, ovvero ex art. 88 c.p.c., sotto il profilo del dovere dei difensori di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, riconducendo il tema in esame alla liquidazione delle spese ai sensi degli artt. 91, 92 c.p.c. da operare nella fase decisoria⁶.

La Cassazione, con sentenza 14 agosto 2014, n. 17698, ha affermato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone – a pena di inammissibilità – anche che i motivi di ricorso e l'esposizione delle argomentazioni giuridiche avvenga in modo chiaro ed esauriente, sicché il mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva espone il ricorrente per cassazione al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto esso collide con l'obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, tendente ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un'effettiva tutela del diritto di

⁶ In <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/9691.pdf>

difesa di cui all'art. 24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, comma secondo, Cost. e in coerenza con l'art. 6 Cedu, nonché di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui⁷.

Nuovamente la Cassazione, con la sentenza n. 20589 del 2014, ha dichiarato inammissibile un ricorso che – in malintesa applicazione del principio di autosufficienza – aveva trascritto tutti gli atti del giudizio, osservando che ciò è contrario alla specificità dei motivi di impugnazione e al principio di sinteticità e chiarezza nella descrizione del fatto processuale⁸.

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 19 marzo 2014, n. 1361, ha stabilito che la violazione del dovere di sinteticità, ai sensi del combinato disposto dell'art. 26, 1° comma, c.p.a. e dell'art. 92, 2° comma, c.p.c., consente al giudice di disporre l'integrale composizione delle spese di lite, quando siffatta violazione risulta posta in essere dalla parte risultata vittoriosa nel merito⁹.

La nona sezione del Tribunale civile di Milano, settore famiglia, ha adottato, nella riunione bimestrale del 6 febbraio 2014, una raccomandazione, approvata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano il 15 maggio 2014, in cui ha esortato gli avvocati a rispettare il Protocollo adottato dal Tribunale di Milano e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il 18 ottobre 2012, ha invitato gli stessi a redigere gli atti in modo sintetico e a non superare, usando il carattere Times New Roman, valore n. 12, interlinea 1.5, le 50 pagine per gli atti introduttivi

⁷ Cass., 14 agosto 2014, n. 17698, in *Giur. It.*, 2015, 851 (dove è riportata con la data errata del 30 settembre 2014), con nota di COMMANDATORE, *Sinteticità e chiarezza degli atti processuali nel giusto processo*.

⁸ Cass., 30 settembre 2014, n. 17698, in *Giur. It.*, 2015, 852, con nota cit. di COMMANDATORE.

⁹ Consiglio di Stato, 19 marzo 2014, n. 1361, in *Giur. It.*, 2014, 2278, con nota di INGEGNATTI, *Dovere di sinteticità e linea di confine tra atto prolisso ed atto esaustivo*.

del procedimento, le 20 pagine per le memorie integrative e le 15 pagine per le successive memorie¹⁰.

La Corte d'appello di Milano, con l'ordinanza 14 ottobre 2014, ha disposto che, in caso di atti eccessivamente prolissi, il giudice può disporre che venga depositata una nota ragionevolmente sintetica, di lunghezza nel caso di specie non superiore a 40-50 pagine, che riassume le difese già dedotte¹¹.

Il D.L. 83/2015 ha introdotto nel D.L. 179/12 l'art. 16 bis, 9° comma octies, che, per gli atti depositati con modalità telematiche, detta il principio di sinteticità degli atti processuali sia del giudice che dell'avvocato¹².

Il Tribunale Milano, con sentenza del 12 maggio 2015¹³, pur negando che il comportamento delle parti che ignori le direttive che il giudice impartisca ex art. 175 c.p.c. per limitare la lunghezza degli atti giudiziali integri la violazione di una prescrizione legale vigente o possa essere *tout court* valutato come argomento di prova ex art. 116 c.p.c., ha affermato che il deposito di atti con contenuti sovrabbondanti non rispetta il principio del giusto processo inteso come processo definito in tempi ragionevoli.

Di nuovo il Tribunale Milano, con ordinanza del 26 giugno 2015¹⁴, ha osservato che, al fine di «perseguire l'obiettivo del “giusto processo”», il diritto difesa deve esplicitarsi con atti di parte che abbiano il carattere della completezza, ma anche della sinteticità in relazione alla funzione propria di ciascun atto processuale, sicché in un caso in

¹⁰ http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/PP_CIV_valerini_Raccomandazioni.pdf

¹¹ <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/13354.pdf>.

¹² Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: «*gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica*» (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132).

¹³ In corso di stampa su *Giur. It.*

¹⁴ In http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/dpc.php?id_cont=13045.php

cui le memorie ex art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c., erano state utilizzate eccedendo la loro funzione processuale, non si sarebbe tenuto conto né ai fini della pronuncia sull'ammissibilità e rilevanza delle prove né della pronuncia finale di merito delle parti espositive e valutative non sono rispondenti al dettato normativo contenute in esse.

Come si è in precedenza rilevato, nelle fonti citate talvolta di parla di sinteticità-chiarezza, talvolta ci si riferisce semplicemente alla brevità degli atti, che non debbono eccedere una determinata lunghezza.

In entrambi i concetti è insito un rischio.

Nel primo caso, conseguenze pregiudizievoli, come ad esempio una condanna alle spese o una declaratoria di inammissibilità, verrebbero ricollegate a un concetto il cui apprezzamento presenta larghi margini di discrezionalità, posto che ciò può sembrare chiaro e sintetico a taluno può invece parere oscuro o prolisso ad altri.

Nell'altro caso, invece, è evidente che la circostanza che un testo sia contenuto in un numero di pagine prefissate non implica necessariamente che esso sia anche chiaro e sintetico, potendo essere semplicemente tanto breve quanto oscuro.

5. Perché osservare i requisiti formali e di stile. – Ma per quale motivo gli avvocati dovrebbero osservare nel redigere gli atti i requisiti formali su cui ci siamo soffermati?

Per i requisiti di forma e di contenuto-forma, la risposta è elementare: evitare nullità, inammissibilità, decadenze, e tutte le altre conseguenze sfavorevoli, anche in tema di prova o sul piano fiscale a cui abbiamo accennato.

Per i requisiti di stile, il discorso è più complesso.

La prolissità e la sovrabbondanza non determinano – salvo casi limite in cui rendano incomprensibile l'atto – alcuna nullità o inammissibilità.

Tanto meno, sono nulli o inammissibili gli atti che contengano espressioni sconvenienti od offensive.

Nel primo caso può semmai temersi una condanna alle spese processuali

E nel secondo caso una condanna al risarcimento del danno.

Non si tratta, invero, di conseguenze che – per i motivi in precedenza illustrati – possano produrre un vero effetto dissuasivo.

Né a dire il vero operare sul versante delle spese sembra una scelta giustificabile sul piano dei valori, posto che finisce per gravare la parte in ragione delle scelte stilistiche del proprio avvocato, il cui apprezzamento da parte del giudice può essere oltretutto alquanto opinabile, rispetto alle quali non può ragionevolmente esserle ascritta alcuna responsabilità.

Oltretutto, salvo forse il parametro del pregio dell'attività prestata, che *ex art. 4 del d.m. n. 55 del 2014* può contribuire ad orientare il giudice tra il minimo e il massimo nella liquidazione dei compensi, nessuna disposizione di legge sembrerebbe consentire di modulare la condanna alle spese in senso punitivo rispetto a chi a violato il principio di sinteticità degli atti.

Né, comunque, la condanna alle spese può gravare sulla parte vincitrice o, alla luce del nuovo e restrittivo testo dell'art. 92 c.p.c., anche solo consentire la compensazione, sicché – anche ammesso che il parametro del pregio dell'attività nella determinazione dei compensi per l'attività giudiziale possa essere riferito anche allo stile degli atti – il vincitore dovrebbe pur sempre ottenere la liquidazione quanto meno dei minimi di tariffa.

La realtà è che gli atti dovrebbero essere «sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio» nonché privi di contenuto inutilmente polemico

non in virtù di temute sanzioni ma per conseguire lo scopo finale a cui tutti gli atti mirano e cioè convincere il giudice¹⁵.

È inutile spiegare che la sinteticità, quando è anche abbinata alla chiarezza, costituisce una formidabile arma retorica, che predispone favorevolmente il lettore.

Il tono sconveniente ed offensivo, se non giustificato dalle necessità della causa, è viceversa fastidioso.

Lo stile, dunque, trova in sé le ragioni che lo consigliano.

6. Forma e stile in lotta tra loro. – Infine, vale la pena di domandarci se sia effettivamente possibile o se costituisca una semplice aspirazione che gli atti processuali siano – come esorta la Cassazione – «sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio».

Si e no.

Non siamo sintetici per un insieme di fattori storici e culturali su cui non ci si può qui soffermare.

Ma esistono anche motivi inerenti alla stessa struttura del nostro processo civile. Il principio di sinteticità degli atti deve infatti fare i conti con formanti legislativi o di matrice giurisprudenziale che possono indurre a predisporre atti sovrabbondanti¹⁶.

Si pensi soprattutto alla disciplina dell'atto di appello e al principio di autosufficienza nel ricorso per cassazione e a certa giurisprudenza che ne ha fatto discendere con larghezza la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione.

¹⁵ Più articolatamente, secondo CAPPONI, *Sulla «ragionevole brevità» degli atti processuali civili*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2014, 1091, «La verità è che occorre sforzarsi di alimentare una cultura in cui regole non scritte, o esortazioni non sanzionate (perché ben difficilmente sanzionabili), dovranno fondarsi soprattutto sul consenso, sulla dignità della professione, sull'utilità concreta del proprio contributo nel processo. Che è quanto dire sul contrario del principio di autorità, specie nel rapporto tra giudice e avvocato, perché quel principio, specie in quel rapporto, è foriero di inutile conflittualità, che è quanto dire di nuove complicazioni che finiranno per gravare sui tempi di definizione del processo».

¹⁶ In proposito cfr. soprattutto CAPPONI, op. cit., 1084 e segg.